

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-799 del 19/02/2019
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO17A0034. DITTA S.A.G.I. S.R.L. CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO DELL'ACERO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-713 del 13/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO17A0034. DITTA S.A.G.I. S.R.L. CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO DELL'ACERO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);

Preso atto che con istanza presentata in data 04/07/2017 ed assunta al protocollo di questa Struttura n. PGMO/2017/13157, il Comune di Pievepelago, C.F. 00632850368, e la Ditta S.A.G.I. S.R.L., C.F. 03097640365, hanno presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio

dell'Acero in comune di Pievepelago (MO) per uso innevamento artificiale, al fine di regolarizzare una derivazione abusiva già esistente, proc. MO17A0034;

Accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- corpo idrico: Rio dell'Acero;
- ubicazione: foglio 39 mappale 4 del comune di Pievepelago (MO), in territorio del Parco di Frignano e in sito Rete Natura 2000 IT4040002 SIC-ZPS "Monte Rondinaio, Monte Giovo";
- coordinate punto di presa: UTM RER X: 622.643, Y: 893.111;
- portata massima del prelievo: 20 l/s
- volume massimo del prelievo: 2.990 mc/anno;
- destinazione d'uso: innevamento artificiale;

Tenuto conto che con nota n. 6813 del 29/11/2018, registrata al protocollo della scrivente Struttura n. PGMO/2018/25177 del 04/12/2018, il Comune di Pievepelago ha chiesto di intestare la concessione di derivazione in oggetto unicamente alla Ditta S.A.G.I. S.R.L. e ha richiesto, in nome e per conto della suddetta Ditta, la prescrizione quinquennale degli indennizzi risarcitori per l'uso abusivo della risorsa, nonché la loro rateizzazione;

Considerato che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. n. 41/2001, attualmente denominata Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definito dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" e predisposta dalla SAC di Modena, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Esclusione", definiti dalla medesima direttiva;

Per tale motivo, poiché la derivazione non può essere considerata compatibile in via ordinaria, salvo valutazione specifica per sottobacino espressa direttamente dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in data 30/01/2019 questa Struttura ha richiesto la suddetta valutazione con nota protocollo n. PG/2019/15510;

Acquisiti in data 09/10/2017, protocollo n. PGMO/2017/19517, la valutazione d'incidenza e il nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale, a condizione che il prelievo sia limitato ai

soli mesi di dicembre, gennaio e febbraio e limitatamente all'esclusivo fabbisogno di acqua per l'innevamento delle piste da sci;

Ricevuto in data 24/10/2017, protocollo n. PGMO/2017/20736, il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e unicamente in rapporto alle competenze della Provincia;

Acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, attivata con nota n. PGMO/2018/12936 del 27/06/2018, i seguenti contributi:

- il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza- ambito operativo di Modena, protocollo n. PGMO/2018/19611 del 25/09/2018, in subordine all'osservanza di prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

- il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, protocollo n. PGMO/2018/15389 del 02/08/2018, riconfermato con nota protocollo n. PG/2019/19890 del 06/02/2019, in risposta alla ulteriore richiesta di parere da parte di questa Struttura inviata in data 30/01/2019 a seguito della suddetta valutazione ex ante condotta col "metodo Era, che, nelle more della valutazione specifica per sottobacino considera la derivazione in oggetto compatibile rispetto al PdGPo e al PBI, solo dopo opportune verifiche e prescrizioni da parte di questa Struttura, riportate nel presente atto e nel disciplinare di concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione del prelievo è di 5,57 l/s;

Verificato che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 41/2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (B.U.R.E.R.T.) n. 295 del 02/11/2017, e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute opposizioni né osservazioni;

Accertato che il richiedente ha versato in data 09/01/2019:

- la somma di € 877,78 , relativa al canone di concessione per le annualità 2017 e 2018;
- l'importo di € 586,74, relativo al deposito cauzionale;

Richiamato l'atto n. DET-AMB-2019-286 del 22/01/2019 con cui questa Struttura ha rilasciato la rateizzazione quinquennale in rate mensili per il pagamento dell'importo dovuto per l'uso senza titolo della risorsa demaniale per un importo totale di € 2.546,65, salvo eventuali modifiche dettate dagli Enti regionali di competenza;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del R.R. n. 41/2001, alla Ditta S.A.G.I. S.R.L., C.F. 03097640365, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio dell'Acero in comune di Pievepelago (MO) per uso innevamento artificiale, con una portata massima pari a 20 l/s e per un quantitativo non superiore a 2.990 mc/anno, limitatamente al periodo compreso dall'inizio del mese di dicembre alla fine del mese di febbraio, per gli anni di validità del presente atto, proc. MO17A0034;
2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 17/12/2018, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di stabilire che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2027;
4. di dare atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Struttura ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
5. di disporre che l'importo da versare entro il 31 marzo dell'anno in corso per il canone relativo all'annualità 2019 è di € 594,95;

6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
7. di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
8. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul B.U.R.E.R.T. del presente atto;
10. di notificare il presente atto al mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta S.A.G.I. S.R.L., C.F. 03097640365;
11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE ;
12. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta S.A.G.I. S.R.L., C.F. 03097640365, con sede legale in via Casa Cattoia n.1 in comune di Pievepelago (MO), per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di concessione PGMO/2017/13159 del 04/07/2017 – cod. Sisteb MO17A0034).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa, posta trasversalmente all'alveo del Rio dell'Acero, ad una quota di 1.415 m s.l.m., è costituita a una briglia in c.a. e da due condotte di derivazione.

La briglia ha una lunghezza di 20,30 m, larghezza al coronamento di 60 cm e altezza, misurata dalla base della fondazione fino al coronamento superiore, di 3,00 m. La gaveta è di forma trapezoidale con base minore di 2,00 m, base maggiore di 2,80 m e altezza, rispetto al coronamento della briglia, di 0,3 m.

La derivazione avviene sfruttando l'accumulo di acque nell'invaso creatosi a monte della briglia, in area identificata catastalmente al foglio 39 mappale 4 del comune di Pievepelago (MO), frazione Sant'Annapelago, loc. Poggio Scorzatello.

Il prelievo viene effettuato nel territorio del Parco del Frignano e in sito Rete Natura 2000 IT4040002 SIC-ZPS "Monte Rondinaio, Monte Giovo".

Coordinate UTM RER del punto di presa: X= 622.643, Y= 893.111;

L'acqua del bacino, tramite due condotte in pvc con diametro di 90 mm, viene convogliata per gravità fino ad una sala di pompaggio, situata a quota 1.393 m s.l.m., dove sono collocate due pompe a servizio dei cannoni sparaneve.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 20 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 2.990 mc/a;
2. La risorsa idrica prelevata è destinata a scopo innervamento artificiale;
3. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato dall'inizio di dicembre alla fine del mese di febbraio;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale Rio dell'Acero.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di MODENA - Via Giardini n.472/L, 41124 MODENA;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 BOLOGNA;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO – Strada Garibaldi n. 75, 43121 PARMA.

Il Concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. **Cartello identificativo** – Il Concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il Concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Deflusso minimo vitale** – Il valore del deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **5,57 l/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio dell'Acero per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo

deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, così come sopra determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque sia tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione (prescrizioni dal Nulla osta idraulico)

- nelle more del perfezionamento dei titoli abilitativi relativi all'invaso esistente, durante l'esercizio del prelievo è fatto assoluto divieto di manomettere o alterare in alcun modo la sponda dell'invaso stesso, al fine di scongiurare eventuali situazioni di criticità;
- il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti, mantenendo sollevate da ogni vertenza sia l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che questa Amministrazione concedente;
- la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e/o acque;
- sono a carico del Concessionario le eventuali opere di manutenzione delle aree necessarie ai fini dell'esercizio della derivazione e il Concessionario è obbligato ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
- qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Concessionario di rendere disponibile l'area ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;
- il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue a terzi;

5. Variazioni - Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

6. Subconcessione - Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto

di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Sospensioni del prelievo** – Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
9. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il Concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.
4. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. La L. R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
2. Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017, a decorrere dal 04/07/2017, data in cui è stata presentata la richiesta di concessione, ammonta a **€ 291,04** (pari a sei dodicesimi dell'importo annuo di € 582,08), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.
3. L'importo del canone per l'anno 2018 è di **€ 586,74**.
4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il Concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. Nel caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi

non dà luogo a riduzione del canone annuo.

8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € **586,74**, da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L. R. n. 2 del 30/04/2015.
2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del Concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto GIANNAS, GIUSEPPE C.F. : GNNGPP4E13G648T

presa visione del presente disciplinare di rinnovo di concessione in data 14/12/18, dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il Concessionario



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.